



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 69	SEDUTA DEL 29/06/2021
OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI- APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2021.	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **18:07**, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta aperta per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Seduta svolta in **modalità telematica, completamente a distanza**, tenutasi in via convenzionale nella Residenza Comunale, così come previsto dall'atto Presidente del Consiglio del 22.04.2021, prot. n. 55308, recante "Criteri di effettuazione delle sedute del Consiglio comunale a distanza. Approvazione modifiche", in applicazione diretta e provvisoria dell'art. 73, comma 1 del D.L. n. 18/2020.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini ed assiste il Vice Segretario Generale, Dott. Graziano Angeli che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TAMBELLINI ALESSANDRO <i>Sindaco</i>	X		18	GIUNTOLI ENZO		X
2	BARSANTI FABIO	X		19	GUIDOTTI ROBERTO	X	
3	BATTISTINI FRANCESCO	X		20	LEONE MARIA TERESA	X	
4	BIANUCCI DANIELE	X		21	LUCARINI FRANCESCO	X	
5	BINDOCCI MASSIMILIANO	X		22	MARTINELLI MARCO	X	
6	ANGELINI ALESSIA	X		23	FRANCESCONI DANTE	X	
7	BORSELLI SERENA	X		24	MASSAGLI JACOPO	X	
8	BUCHIGNANI NICOLA		X	25	MINNITI GIOVANNI	X	
9	BARSELLA MARCO	X		26	NELLI RITA	X	
10	CANTINI CLAUDIO	X		27	OLIVATI GABRIELE	X	
11	CIARDETTI PILADE	X		28	PAGLIARO LUCIO		X
12	CONSANI CRISTINA		X	29	PETRETTI CRISTINA	X	
13	DI VITO ALESSANDRO	X		30	CELLAI FRANCESCO	X	
14	DEL GRECO SILVIA	X		31	SANTINI REMO		X
15	DINELLI LEONARDO	X		32	TESTAFERRATA SIMONA	X	
16	GIANNINI GIOVANNI	X		33	TORRINI ENRICO	X	
17	GIOVANNELLI ANDREA	X			Totale	28	5

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, **in remoto**, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i Consiglieri: Del Greco, Olivati e Barsanti.

Successivamente all'appello iniziale è entrato il Consigliere Buchignani (19.16): presenti 29; assenti 4.



Sono presenti, altresì, gli Assessori: Bove Gabriele, Giglioli Valeria, Lemucchi Giovanni, Martini Chiara, Raghianti Stefano e Raspini Francesco all'appello, Mammini Serena entrata successivamente in corso di seduta.

..... omissis il resto

Prima della trattazione del punto 3 all'ordine del giorno il Presidente Battistini ha lasciato la seduta e la Vice Presidente Vicaria, Maria Teresa Leone ha assunto la presidenza: presenti 28, assenti 5.

Il Consiglio Comunale

Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI- APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2021.” presentata dal Settore Dipartimentale 01 – Servizi Economico-Finanziari, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai Consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

premessi che:

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii., (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. (legge di bilancio 2020) all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;


inoltre l'art. 1, comma 837, della medesima Legge n. 160/2019 istituisce il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (c.d. Canone mercatale), in cui sono ricompresi anche i prelievi sui rifiuti ai sensi dei commi 639, 667 e 668 dell'art. 1, L. 147/2013;

infine, la medesima legge n. 160/2019 all'articolo 1, commi 792 e ss. ha previsto un potenziamento dell'attività di riscossione, stabilendo che gli avvisi di accertamento relativi alle entrate patrimoniali e tributarie, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il loro pagamento “costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive”;

successivamente, il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, adottato in attuazione delle direttive 2018/851/Ue e 2018/852/Ue (“Pacchetto economia circolare”) ha introdotto significative modifiche al decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. “Codice dell'ambiente”), in particolare nella definizione di “rifiuti urbani” e di “rifiuti speciali”, nell'abrogazione della nozione di “assimilazione”, nella regolamentazione del conferimento dei rifiuti urbani a recupero a soggetti diversi dal gestore pubblico da parte delle utenze non domestiche, nonché nell'adeguamento delle modalità di gestione delle esclusioni di superfici sulle quali vengono prodotti anche di rifiuti speciali;

la Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, conferma la previgente disciplina TARI, di cui all'art. 1, commi da 641 a 668;

in particolare:



- il comma 668 dell'art. 1 Legge n° 147/2013 prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017 ha fissato i *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;*


il Consiglio Comunale, conseguentemente, con propria deliberazione n. 19 del 19.03.2019 ha approvato il vigente regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad esso assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147; regolamento successivamente modificato con deliberazione n. 20/2020;

infine, nel contesto normativo sopra configurato, l'art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), rubricato “baratto amministrativo”, consente l'introduzione negli ordinamenti locali di tale particolare forma di partenariato sociale, la cui attuazione consente il perseguimento di finalità di interesse generale in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla comunità;

l'introduzione del predetto istituto nel regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenta indubbi aspetti di utilità collettiva;

in considerazione di quanto sopra si rende, pertanto, necessario intervenire sul regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, con integrazioni e modifiche relativi ad aspetti specifici ed organizzativi anche conseguenti agli interventi normativi predetti, nonché agli effetti negativi prodotti in maniera sempre più evidente dalla pandemia da Covid-19 sul tessuto economico sociale; modifiche relative agli specifici aspetti di seguito elencati:

- previsione della possibilità di attivare la tariffa puntuale anche per i territori dove i sistemi di misurazione puntuale sono stati attivati nel corso dell'anno, come nel caso del sistema “garby” nel centro storico, che a seguito di un periodo di verifica tecnica sarà pienamente operativo a partire dal 1° luglio 2021;
- introduzione della facoltà, ai sensi del comma 652 della L. 147/2013, di variare i coefficienti delle utenze non domestiche anche in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi indicati del 50 per cento (fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), al fine di poter riequilibrare il carico tariffario tra le diverse categorie di utenze;
- regolamentazione dell'uso ricorrente, ma non continuativo di utenze non domestiche dovuto anche all'emergenza Covid-19;
- abrogazione dell'art. 16 “Principio di solidarietà” a seguito di rivalutazione della disposizione, in conseguenza dei più recenti interventi dottrinali e interpretativi in materia;



- adeguamento della gestione della tariffa giornaliera per mercati e altre occupazioni temporanee alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. canone mercatale);
- disciplina della possibilità di uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani attribuito alle utenze non domestiche che avviano a recupero la totalità dei propri rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 e dell'art. 30, comma 5, del D.L. n.69/2021, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 ;
- aggiornamento della gestione dei costi derivanti dall'applicazione delle esenzioni ed agevolazioni alle regole del Metodo Tariffario Rifiuti di cui alla deliberazione Arera 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif, aggiornata con successiva deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/Rif;
- adeguamento alle norme introduttive della disciplina relativa all'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, commi 792 e ss., della L. n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020);
- previsione l'estensione del periodo transitorio della gestione della tariffa alla utenze non domestiche di cui all'art. 40 comma 1, lettera a) del vigente regolamento comunale;
- adeguamento del regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 in tema di classificazione dei rifiuti di cui agli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006;
- introduzione della possibilità di riduzioni conseguenti all'applicazione dell'istituto del baratto amministrativo;

quanto sopra, in ordine alle modifiche regolamentari. In relazione alla determinazione delle tariffe per il 2021 occorre richiamare quanto segue:


ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti, ambiente e -conseguentemente a quanto disposto dalla legge 205/2017 - ciclo dei rifiuti) con propria deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 ha introdotto un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) fondato su criteri di regolazione tariffaria che, oltre a promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio consentano anche il conseguimento di obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, favorendo innovazioni tecnologiche e di processo;

l'introduzione del nuovo metodo tariffario ha comportato l'integrale riformulazione dei piani tariffari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e l'attivazione di un percorso di approvazione, con effetto dall'anno di applicazione 2020, che prevede, ai sensi dell'art 6 della medesima deliberazione 443/2019:

- la predisposizione del Piano economico finanziario (PEF) da parte dei gestori del servizio rifiuti (nella fattispecie Sistema Ambiente S.p.A. S.p.A. e il Comune di Lucca);
- la validazione del PEF da parte dell'ente territorialmente competente (ATO Toscana Costa);
- la successiva approvazione da parte di ARERA;

nel contesto dell'emergenza COVID-19 è stato adottato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Cura Italia"), che all'art. 107, commi 4 e 5, prevedeva:

- *"Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-is, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020"* (comma 4);
- *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020,*



provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021” (comma 5);

in conseguenza di tale deroga il Consiglio Comunale, con riferimento all'anno 2020:

- con deliberazione n. 20 del 12/05/2020 ha approvato anche per l'anno 2020 le stesse tariffe adottate per l'anno 2019 e ha apportato modifiche al regolamento per la tariffa corrispettiva, avvalendosi contestualmente della facoltà di provvedere alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) entro il 31 dicembre 2020;
- con deliberazione n. 89 del 22.12.2020 ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2020 come contenuto nella determinazione di validazione n. 97/Direttore Generale del 14.12.2020 dell'Ato Toscana Costa, avente ad oggetto: “validazione ex deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF del PEF 2020 del Comune di Lucca”;
- *la predisposizione tariffaria relativa all'anno 2020, proposta da ATO “Toscana Costa” e riferita al territorio del Comune di Lucca, è stata approvata da ARERA, con deliberazione n. 82/2021/R/RIF del 2.03.2021;*

con riferimento all'anno 2021, con determinazione n. 13/Direttore Generale del 01.04.2021, l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” - ha provveduto alla validazione del PEF 2021 del Comune di Lucca in applicazione del MTR-ARERA, con conseguente successiva deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 18.05.2021;

successivamente, l'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “sostegni bis”), rubricato “Agevolazioni Tari”, ha istituito, per l'anno 2021, un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, conseguenti l'adozione delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19;

ai sensi del comma 2 del predetto articolo 6, alla ripartizione del fondo fra gli enti interessati si provvederà con decreto del Ministero dell'Interno, in corso di adozione al momento della redazione del presente atto, ma su cui è già stata sancita intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 10 giugno 2021. In proposito IFEL ha già comunicato le assegnazioni spettanti a tale titolo agli enti locali, quantificate per il Comune di Lucca in complessivi € 1.396.855;

nel contempo occorre ricordare che il risultato di amministrazione emerso in sede di approvazione del Rendiconto della gestione 2020 contiene, tra le quote vincolate, un importo pari ad € 898.305,16 corrispondente all'importo riconosciuto al Comune di Lucca come perdita massima per la Tari-corrispettiva nell'ambito del Fondo funzioni fondamentali 2020, attribuito ex art. 106 D.L. 34/2020, e non utilizzato nell'esercizio trascorso. Tale contributo, sulla base delle disposizioni vigenti, può essere utilizzato nell'esercizio 2021, nei limiti dell'importo stesso, per concedere agevolazioni Tari o Tari-corrispettiva sia in favore di utenze domestiche sia in favore di utenze non domestiche sulla base delle decisioni in merito alle politiche agevolative da adottare nel proprio territorio;

in considerazione di quanto esposto, si ritiene opportuno procedere alla detrazione dell'importo assegnato all'ente nell'esercizio 2020 e confluito nell'avanzo di amministrazione (pari ad € 898.305,16), dalla voce “entrate previste - quota variabile delle utenze non domestiche”, come rappresentata nel prospetto 1 dell'allegato A) alla presente deliberazione, attribuendo così una misura di agevolazione a favore di tutte le utenze non domestiche attive. Per quanto concerne le risorse assegnate a valere



sull'esercizio in corso, si provvede invece, attraverso un'apposita modifica regolamentare, a riconoscere una riduzione della quota variabile della tariffa corrispettiva, rispetto quella standard indicata nei prospetti allegati, per le sole categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 6 del D.L. n. 73/2021;

al fine di determinare le tariffe da applicare nell'anno 2021, secondo il metodo disciplinato dal Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva e di seguito sinteticamente descritto, viene fatto riferimento al Piano finanziario per l'anno 2021 validato dall'Ato Toscana Costa con la predetta determinazione n. 13/Direttore Generale del 01.04.2021 e all'importo previsionale delle rimodulazioni, riduzioni - ivi comprese quelle concesse ai sensi del D.L. n. 73/2021 - ed esenzioni stimate da Sistema Ambiente S.p.A. sulla base di quelle applicate nel 2020 e suddiviso tra quota fissa e variabile e utenze domestiche e non domestiche;

in conformità alla previsione dell'art. 1, comma 668, Legge n° 147/2013, per il calcolo della tariffa corrispettiva il Regolamento tariffa del Comune di Lucca tiene conto dei criteri del DPR n° 158/99 e di quelli contenuti nella medesima Legge n° 147/2013, come qui di seguito specificato:

- l'articolazione tariffaria assicura il rispetto del principio europeo "chi inquina paga";
- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio (art. 1, comma 654, Legge n° 147/2013);
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una parte variabile (art. 3, comma 2, DPR n° 158/99);
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche (art. 4, comma 1, DPR n° 158/99);
- alle utenze domestiche sono assicurate rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata (art. 1, comma 658, Legge n° 147/2013);
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare (art. 5, comma 1, DPR n° 158/99);
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare (art. 5, comma 2, secondo periodo DPR n° 158/99). La tariffa variabile è poi soggetta a riduzioni o aumenti, a seconda della quantità di rifiuti RUR conferiti, come specificato in dettaglio a seguire;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione rifiuti, a seconda della tipologia di attività svolta (art. 6, comma 1, DPR n° 158/99);
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione rifiuti (art. 6, comma 2, secondo periodo, DPR n° 158/99). Anche questa tariffa variabile è soggetta poi ai contemperamenti illustrati più avanti;

al fine di commisurare la tariffa di ciascuna utenza alla quantità di rifiuti dalla stessa conferita ed al servizio alla stessa offerto (art. 1, comma 667, Legge n° 147/2013), sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva prevede (art. 10, co. 4 e art. 13, co. 3) che la quota variabile della tariffa venga rapportata ad un volume standard di RUR (rifiuto urbano residuo) conferibile da ciascuna utenza, tenendo conto della modalità organizzativa del servizio di raccolta; il volume standard è stabilito in sede di deliberazione tariffaria ed è pari a **It. 25** (allegato A, prospetto 6 al regolamento);



nel caso in cui l'utenza conferisca un volume inferiore o superiore a quello standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito; tale rimodulazione ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso da stabilirsi in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo ed a copertura dei costi organizzativi del servizio, nonché per disincentivare i comportamenti non virtuosi (per es. abbandoni di rifiuti). Alla quota variabile standard, ovvero rimodulata ai sensi del periodo precedente, è sommata una tariffa "flat" aggiuntiva in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.). Infine, la quota variabile è altresì adeguata in caso di applicazione di una o più rimodulazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento (es. autocompostaggio, uso stagionale ecc.), nonché in ragione delle eventuali rimodulazioni relative ai conferimenti effettuati presso i centri di raccolta (stazioni ecologiche) in conformità alla disciplina premiale contenuta nella deliberazione n° 218 del 29.10.2013;

L'attività di verifica dell'adeguamento dimensionale dei contenitori assegnati alle varie utenze non domestiche ha prima subito un rallentamento a causa dell'emergenza COVID-19, che ha significativamente mutato le quantità di rifiuti prodotti dalle diverse categorie di UND e successivamente, con l'emanazione del D.Lgs. n. 116/2020 e l'introduzione del concetto di "rifiuti simili", si è scontrata con la necessità di rivedere le modalità complessive di gestione dei rapporti con le UND; con la presente deliberazione si prevede pertanto una modifica al Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva prevedendo anche per il 2021, che la quota variabile delle utenze non domestiche sia calcolata e rimodulata secondo quanto disposto dall'art. 40, comma 1 lettera a) del Regolamento vigente, con applicazione del metodo di calcolo e dei criteri già utilizzati per l'anno 2018 nella deliberazione del Consiglio comunale n° 3 del 23.01.2018.

il perdurare dell'emergenza COVID-19 per tutto il 2020 e nel corso della prima parte del 2021 ha determinato una modifica della ripartizione della produzione di rifiuti, e in particolare:


- la riduzione della produzione complessiva di rifiuti urbani;
- una contrazione della quota di rifiuti urbani imputabili alle Utenze Non Domestiche nel loro complesso, e di conseguenza un maggiore peso relativo della produzione imputabile alle Utenze Domestiche;
- una significativa riduzione della produzione dei rifiuti per molte categorie di Utenze Non Domestiche, per effetto delle prolungate chiusure;
- la verifica dei dati puntuali di produzione per il 2020 di un campione significativo di utenze appartenenti alle categorie n. 25 (supermercati) e n. 28 (ipermercati) ha inoltre permesso di calcolare un coefficiente di produttività (Kd) reale superiore a quello attualmente applicato;

tale situazione determina la necessità di riequilibrare, rispetto alla situazione vigente, il carico tariffario tra le diverse categorie, agendo anche sulla quota parametrica della stessa introducendo nel Regolamento la possibilità di variare i coefficienti delle utenze non domestiche anche in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi indicati del 50 per cento (fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), ai sensi del comma 652 della L. n. 147/2013;

quanto all'individuazione dei coefficienti per la determinazione della tariffa standard per le utenze domestiche (art. 10, co. 3) e non domestiche (art. 13, co. 3), anch'essa demandata dal Regolamento alla delibera tariffaria, si rinvia al prospetto n. 4 allegato alla presente deliberazione che contiene il dettaglio dei singoli coefficienti per l'anno 2021;

in merito all'istituzione della tariffa per la fruizione del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale, essa viene configurata come una tariffa flat, ossia a corpo, calibrata sulla volumetria del contenitore per il rifiuto vegetale in dotazione della singola utenza e fissata per il 2021 nella misura di

Registro delle deliberazioni CC n° 69 del 29/06/2021



0,10 €/lt: pertanto, la tariffa annua per un contenitore da 120 lt è pari a 12,00 €, per un contenitore da 240 lt (oppure due contenitori da 120 lt) a 24,00 €, ecc.;

il Comune di Lucca all'articolo 9 del vigente regolamento, adeguandosi alle previsioni del Decreto 20 aprile 2017, ha introdotto il concetto di utenza aggregata, per la quale sono previsti una pluralità di criteri di riparto interno, tra le utenze interessate, delle quantità misurate, in modo diretto o indiretto, dei rifiuti complessivamente conferiti. In attuazione della previsione regolamentare (art. 9, co. 6) che rinvia alla delibera tariffaria la scelta del criterio da utilizzare, pertanto, si opta:

- per le utenze domestiche, di utilizzare i coefficienti K indicati nel prospetto allegato (prospetto 2);
- per le utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica Kd indicati nel prospetto allegato (prospetto 2);

nell'ipotesi residuale che l'utenza aggregata coinvolga, per motivi tecnici e/o di economicità del servizio, sia utenze domestiche che non domestiche si procederà detraendo dalla misurazione complessiva le quantità attribuibili alle utenze non domestiche, moltiplicando la superficie di ciascuna delle utenze non domestiche per i coefficienti di produttività di ciascuna tipologia di utenza Kd indicati nel prospetto allegato;

l'art. 23 del Regolamento demanda altresì alla odierna deliberazione la definizione della maggiorazione per le tariffe dei mercati (co. 2 e co. 3) e delle altre occupazioni temporanee (co. 6): tale maggiorazione, per l'anno 2021, viene fissata nella misura massima pari al 100%;

in considerazione dei sistemi di misurazione indiretta del rifiuto residuo previsti nel territorio comunale, occorre altresì procedere alla definizione del coefficiente di peso specifico (Kpeso), corrispondente alla densità media dello specifico flusso di rifiuto oggetto di misurazione (art. 6, co. 4 e 5 Decreto 20 aprile 2017). Nel periodo settembre-ottobre 2019 sono stati eseguiti da Sistema Ambiente S.p.A. appositi rapporti di prova finalizzati ad aggiornare il coefficiente di peso specifico da applicarsi il quale risulta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 4, del DM 20 aprile 2017, è **0,119 Kg/lt**;

le tariffe, calcolate secondo quanto sopra illustrato e dettagliato, sono indicate nei prospetti contenuti nel documento allegato al presente atto (**allegato A**) e così formati:

- **il prospetto 1)** riporta i costi del servizio e quelli delle rimodulazioni e riduzioni da coprire con la tariffa, suddivisi in fissi e variabili nonché tra costi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche; al riguardo si precisa che la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche è fatta in base al rapporto, rispetto al totale dei rifiuti prodotti al netto dello spazzamento, tra la produzione di rifiuti attribuibile alle utenze non domestiche e quella attribuibile alle utenze domestiche. La produzione delle utenze non domestiche è stimata ricadere nell'intervallo calcolato applicando i coefficienti Kd massimi e minimi previsti dal D.P.R. 27.4.1999 n° 158 (27,4% e 47,9% del totale rifiuto prodotto al netto dello spazzamento) e quella delle utenze domestiche per differenza rispetto al totale (al netto dei quantitativi di spazzamento).
- **il prospetto 2)** riporta i coefficienti per l'attribuzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta rispettivamente dei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e di quelli Kc e Kd per le utenze non domestiche);
- **il prospetto 3)** riporta le superfici soggette a tariffa per le singole tipologie di utenza, sia domestica che non domestica, secondo i dati più recenti disponibili forniti da Sistema Ambiente S.p.A., considerando cautelativamente una riduzione del 30% delle attuali superfici per la categoria n. 20 in previsione dell'applicazione della nuova formulazione dell'art. 19 sull'esclusione delle aree di lavorazione




- **il prospetto 4)** individua i costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Tale individuazione è effettuata in base alle superfici delle singole tipologie di utenza ed al numero dei componenti del nucleo familiare, a cui sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb (alle utenze domestiche) e Kc e Kd (alle utenze non domestiche): a questo proposito si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n° 158/1999, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto D.P.R. n. 158/1999, sono stati adottati nelle misure minime. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n° 158/1999 si è ritenuto opportuno operare le distinzioni indicate nei prospetti allegati, così da adeguare il più possibile le singole tariffe alla situazione creatasi nel nostro Comune a seguito dell'emergenza COVID-19, avvalendosi della possibilità, sancita del comma 652 della L. 147/2013, di variare i coefficienti delle utenze non domestiche anche in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi indicati del 50 per cento (fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). Questo prospetto è stato elaborato tenendo conto dell'esigenza di riconoscere rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, Legge n° 147/2013, a cui è stata data attuazione in particolare con la suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- **il prospetto 5)** riporta le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti per la parte fissa e quella variabile di cui al prospetto 2), alle superfici di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui al prospetto 4);
- **il prospetto 6)** prevede le riduzioni e le maggiorazioni della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, calcolate come segue: per ogni svuotamento inferiore al numero standard, differenziato per le sei categorie di utenza domestica, l'utente ottiene una riduzione della parte variabile della tariffa, fino a raggiungere il minimo previsto di svuotamenti. Tale riduzione è valorizzata in base al costo di svuotamento, a sua volta determinato in base al peso specifico, al costo di smaltimento ed a quello di raccolta. La maggiorazione della tariffa variabile è calcolata invece in base al numero di svuotamenti eccedenti quelli standard, per la cui valorizzazione si ritiene opportuno adottare un costo di svuotamento ridotto rispetto a quello utilizzato per la premialità, in quanto esso non comprende il costo di raccolta;
- **il prospetto 7)** contiene le riduzioni della tariffa variabile per le utenze non domestiche, che, per le motivazioni già esposte, sono basate sugli stessi criteri dell'anno 2018, cioè il numero degli svuotamenti: sono individuati il numero standard degli svuotamenti, basato sulla modalità organizzativa che prevede uno svuotamento settimanale; il numero minimo degli svuotamenti comunque assoggettati a tariffa; la riduzione percentuale della quota variabile per ogni svuotamento in meno rispetto allo standard fino al raggiungimento del minimo; le riduzioni percentuali massime della quota variabile; gli importi delle riduzioni indicati in €/mq. Più precisamente: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,3%, fino a raggiungere il minimo annuo previsto di svuotamenti.
- **il prospetto 8)** riporta le tariffe per coloro che usufruiscono del servizio di raccolta del verde mediante gli appositi bidoni carrellati, distinte secondo la capacità relativa;

riguardo alle misure tariffarie appena indicate, si precisa quanto segue:

- **esse sono ovviamente al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggungeranno ad esse;**
- **la loro determinazione costituisce provvedimento di normazione secondaria, avente contenuto generale, rispetto al quale non sussiste l'obbligo di motivazione;**

tutto quanto sopra premesso e illustrato, richiamati:



l'art. 1, co. 683, Legge n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe per il servizio rifiuti devono essere approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 della legge 28.12.2001 n. 448, che stabilisce il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate (nonché le tariffe dei servizi pubblici locali) entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con la entrata in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio.

l'art. 30 comma 5 del DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito con legge 21 maggio 2021, n.69, ai sensi del quale *limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;*

dato atto:

che, in base a quanto premesso, la presente deliberazione, approvata entro 30 giugno 2021, entra in vigore dall'1.1.2021.

Visti:

la legge 147/2013, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*";

il D.L. 34/2019, "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*";

il D.L. 124/2019, "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*".

la legge 160/2019, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";

il D.L. 18/2020, "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

il DPCM 10 aprile 2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

l'art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

la deliberazione Arera 443/2019/R, "*Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";

il D.Lgs. n. 116/2020, "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";

l'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", convertito con legge 21 maggio 2021, n.69, che ha prorogato, al 30 giugno 2021, il termine per l'approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, c.d. "Decreto sostegni bis".

quanto sopra premesso,

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario (**allegati nn. 1 e 2**);



visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti, rilasciato in data 21.06.2021 (**allegato n. 3**);

visti i pareri favorevoli espressi dalla Commissione consiliare Politiche di Bilancio e Assetto del Territorio riunita in forma congiunta con la Commissione lavori Pubblici nella seduta del 28.06.2021, depositato in atti;

visto il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 163 del 21.12.1998 e in ultimo modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 19.04.2016;

visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Raspini e dato atto dei successivi interventi dei Consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;


sottoposta dalla Vice Presidente Vicaria in votazione, mediante appello nominale, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (**allegato n. 4**)

presenti	n. 26
astenuti	n. 06
votanti	n. 20
favorevoli	n. 20


d e l i b e r a

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'approvazione delle necessarie modifiche al regolamento TARIC di seguito indicate:

Testo vigente	Modifica proposta
-	




<p>rt. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche</p> <p>...</p> <p>7. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto urbano residuo raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, ovvero nel periodo successivo.</p>	<p>rt. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche</p> <p>...</p> <p>7. In caso di perdita o di danno irreparabile o di assenza per temporaneo mancato funzionamento del sistema di misurazione, del dato relativo alla quantità di rifiuto urbano residuo raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, ovvero nel periodo successivo.</p>
<p>rt. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche</p> <p>...</p> <p>3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata si applica il metodo di calcolo di cui al DPR 27.4.1999 e n° 158 e i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera C, per l'attribuzione della parte quota fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.</p> <p>...</p> <p>7. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.</p>	<p>rt. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche</p> <p>...</p> <p>. Per ogni categoria di attività come sopra individuata si applica il metodo di calcolo di cui al DPR 27.4.1999 e n° 158 e i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera C, per l'attribuzione della parte quota fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie, ai sensi del comma 652 della L. n. 147/2013 anche in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi indicati del 50 per cento (fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).</p> <p>...</p> <p>7. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è di norma unica, anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi e viene attribuita in base alla classificazione di cui all'Allegato. Per le utenze non domestiche che presentano dichiarazione di produzione di rifiuti speciali ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, alle superfici delle aree e dei locali dove non vengono prodotti tali rifiuti viene applicata una tariffa in base alle specifiche destinazioni d'uso di ciascuna di esse.</p>



<p>rt. 14 – Utenze non domestiche ad uso stagionale o ricorrente ma non continuativo.</p> <p>. Per le utenze non domestiche, si considerano ad uso stagionale i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare. Sono inoltre considerate utenze ad uso non continuativo ma ricorrente quelle rientranti nelle categorie 7, 8, 22, 23 e 24 dell'allegato C al presente regolamento (alberghi con ristorante, alberghi senza ristorante, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgerie, bar, caffè, pasticcerie), qualora l'attività non sia effettuata per un periodo di almeno 60 giorni consecutivi nell'anno solare ed a condizione che l'interessato lo richieda espressamente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, fornendo idonea documentazione.</p> <p>. Per le utenze in questione la tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile standard, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione calcolata in ogni caso sulla base dei giorni di conduzione. Per le categorie 7, 8, 22, 23 e 24 di cui al comma 1, il calcolo dei giorni non tiene conto dei periodi di chiusura superiori a 60 giorni.</p>	<p>rt. 14 – Utenze non domestiche ad uso stagionale o ricorrente ma non continuativo.</p> <p>. Ai fini tariffari le utenze non domestiche si considerano utenze stagionali se i locali e/o le aree scoperte sono adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi e vengono occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare. Per le utenze stagionali la tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile standard, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione calcolata in ogni caso sulla base dei giorni di conduzione.</p> <p>. Ai fini tariffari le utenze non domestiche si considerano ad uso non continuativo ma ricorrente, allorché la loro attività sia chiusa e non vengano prodotti rifiuti per un periodo di almeno 60 giorni consecutivi nell'anno solare ed a condizione che l'utilizzatore interessato dichiari, per iscritto, espressamente e preventivamente tale circostanza all'Ente gestore, con contestuale preventiva rinuncia all'effettuazione del servizio per un periodo pari a quello della chiusura indicata. Il periodo di sospensione dell'attività non viene conteggiato nella tariffa, né per la quota fissa né per la quota variabile standard.</p> <p>. Il periodo di sospensione di cui al comma 2 è ridotto a 30 giorni nel caso in cui la sospensione temporanea dell'attività è determinata dall'emergenza Covid-19.</p>
<p>rt. 16 – Principio di solidarietà</p> <p>. L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che possiedono o detengono comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Il medesimo vincolo di solidarietà permane in capo al</p>	<p>rt. 16 – Principio di solidarietà</p> <p>Abrogato</p>

SEGRETERIA-UFFICI AMMINISTRATIVI
 Protocollo Arrivo N. 27535/2021 del 07-07-2021
 Doc. Principale - Copia Documento



<p>proprietario dei locali o aree suscettibili di produrre rifiuti anche in caso di detenzione degli stessi da parte di soggetti terzi (es. conduttore) in quanto non viene meno la sua qualità di possessore (art. 1140, comma 2, del Codice Civile).</p> <p>. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.</p>	
<p>rt. 20 - Esclusione delle aree di lavorazione e magazzini</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, primo periodo della Legge n° 147/2013, nella determinazione della superficie soggetta a tariffa non si tiene conto di quella/e parte/i in cui si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, l'esclusione si estende ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.</p> <p>2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tariffazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.</p> <p>3. Al fine della corretta determinazione delle superfici soggette a tariffa, i titolari delle attività nelle cui aree di lavorazione si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali devono presentare apposita dichiarazione con la individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte dell'utente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune.</p>	<p>rt. 20 - Esclusione delle aree di lavorazione e magazzini</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, primo periodo della Legge n. 147/2013, nella determinazione della superficie soggetta a tariffa non si tiene conto di quella/e parte/i in cui si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali al cui trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che dimostrino che sia avvenuto in conformità alla normativa vigente. A tal fine il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tariffa per l'intero anno solare.</p> <p>2. L'esclusione si estende ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, quali i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tariffazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.</p> <p>3. Al fine della corretta determinazione delle superfici soggette a tariffa, i titolari delle attività nelle cui aree di lavorazione si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali devono presentare apposita dichiarazione con la</p>



<p>4. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilati e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p>	<p>individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte dell'utente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune.</p> <p>4. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>5. Il requisito della prevalenza si considera soddisfatto quando la quantità di rifiuti speciali prodotti risulti superiore al 50% del totale dei rifiuti prodotti (urbani e speciali). La quantità di rifiuti urbani prodotta viene determinata: prioritariamente attraverso misurazioni puntuali, anche semplificate, dirette o indirette; in assenza di tali dati, applicando il coefficiente presuntivo (kd) della categoria di appartenenza dell'utenza sulla superficie rilevante ai fini tariffari.</p> <p>6. Nel caso in cui il requisito della prevalenza, come sopra specificato e calcolato, non risulti soddisfatto si applica in via analogica la previsione stabilita dall'art. 1, comma 682, lettera a), n. 5) della Legge n. 147/2013, con una riduzione della superficie assoggettabile alla Tariffa in misura pari al rapporto tra quantità di rifiuti speciali e rifiuti totali prodotti in tali aree.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



rt. 23 – Tariffa giornaliera per mercati e altre occupazioni temporanee

1. I banchi di mercato (fissi e precari) costituiscono un'utenza aggregata ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 9, commi 3 e 6.

2. La quota fissa per tali utenze è determinata in base alla quota fissa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

3. La quota variabile di ciascuna utenza viene ricavata ripartendo tra i singoli posteggi la quantità complessiva annuale di rifiuti prodotta dal mercato, rilevata in modo diretto o indiretto, sulla base dei coefficienti Kd del DPR n° 158/1999 rapportati ai giorni di presenza. In via transitoria, nell'ipotesi in cui non sia possibile per ragioni tecniche procedere alla ripartizione interna secondo le regole di cui al precedente periodo, si applica una tariffa specifica determinata in base alla tariffa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento, da determinarsi nella delibera tariffaria.

4. Per occupazioni temporanee diverse dai mercati e da quelle dell'articolo che precede, la tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree puliche o di uso pubblico.

5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'elenco delle categorie di cui all'Allegato C al presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti assimilati.

6. La tariffa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

7. Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni.

8. La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti

rt. 23 – Tariffa giornaliera per mercati e altre occupazioni temporanee

. La tariffa corrispettiva relativa alle occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, anche realizzati in strutture attrezzate, è sostituita dal canone di concessione di cui all'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. canone mercatale), di cui costituisce una componente, il cui ammontare viene tuttavia annualmente definito in modo separato nell'apposita deliberazione di adozione della tariffa corrispettiva, secondo i criteri di cui ai successivi commi 3, 4 e 5.

. Ai fini della gestione del servizio di igiene urbana, i banchi di mercato (fissi e precari) costituiscono un'utenza aggregata ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 9, commi 3 e 6.


. La quota fissa per tali utenze è determinata in base alla quota fissa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%

. La quota variabile di ciascuna utenza viene ricavata ripartendo tra i singoli posteggi la quantità complessiva annuale di rifiuti prodotta dal mercato, rilevata in modo diretto o indiretto, sulla base dei coefficienti Kd del DPR n° 158/1999 rapportati ai giorni di presenza. In via transitoria, nell'ipotesi in cui non sia possibile per ragioni tecniche procedere alla ripartizione interna secondo le regole di cui al precedente periodo, si applica una tariffa specifica determinata in base alla tariffa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento, da determinarsi nella delibera tariffaria.


. La riscossione della componente relativa ai rifiuti del canone mercatale avverrà a cura dell'ufficio comunale competente alla gestione del canone o del soggetto esterno da questo incaricato, che ne curerà il




<p>casi:</p> <p>a) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;</p> <p>b) occupazioni di aree puliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi anche se di durata superiore a tre ore;</p> <p>c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).</p> <p>9. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione di cui al comma 1 è tenuto a trasmetterne comunicazione all'Ente gestore, il quale provvede alla emissione della relativa fattura ed alla sua riscossione, salvo che per le iniziative patrocinate dal Comune.</p> <p>10. In caso di utenze ricorrenti si procede a fatturazione solo se l'importo complessivo annuo è superiore a dodici Euro.</p> <p>11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tariffa annuale.</p>	<p>riversamento all'Ente gestore dei servizi di igiene urbana.</p> <p>. Per occupazioni temporanee diverse dai mercati e da quelle dell'articolo che precede, la tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree puliche o di uso pubblico.</p> <p>. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'elenco delle categorie di cui all'Allegato C al presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani.</p> <p>. La tariffa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.</p> <p>. Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni.</p> <p>0. La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:</p> <p>) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;</p> <p>) occupazioni di aree puliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi anche se di durata superiore a tre ore;</p> <p>) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).</p> <p>1. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione di cui al comma 6 è tenuto a trasmetterne comunicazione all'Ente gestore, il quale provvede alla emissione della relativa fattura ed alla sua riscossione, salvo che per le iniziative patrocinate dal Comune.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>2. In caso di utenze ricorrenti si procede a fatturazione solo se l'importo complessivo annuo è superiore a dodici Euro.</p> <p>3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tariffa annuale.</p>
<p>rt. 26 – Riduzioni per il recupero di rifiuti delle utenze non domestiche</p> <p>1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una rimodulazione della quota variabile della tariffa. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:</p> <p>...</p> <p>2. Ai fini del calcolo della precedente rimodulazione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR n° 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza. A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di rimodulazione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si</p>	<p>rt. 26 – Riduzioni per il riciclo di rifiuti delle utenze non domestiche</p> <p>1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani hanno diritto ad una rimodulazione della quota variabile della tariffa. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani effettivamente o presuntivamente (a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione) prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:</p> <p>...</p> <p>2. Ai fini del calcolo della precedente rimodulazione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà dell'Ente gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di rimodulazione indebitamente applicata. La quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti viene determinata prioritariamente attraverso</p>



considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa.	misurazioni puntuali, anche semplificate, dirette o indirette e in assenza di tali dati, applicando il coefficiente presuntivo (kd) della categoria di appartenenza dell'utenza sulla superficie rilevante ai fini tariffari.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>rt. 26-bis – Avvio a recupero di rifiuti delle utenze non domestiche</p> <p>1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla sola corresponsione della parte variabile della tariffa, mentre sono tenute alla corresponsione della parte fissa.</p> <p>3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.</p> <p>4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'Ente gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.</p> <p>5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature puliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della tariffa.</p> <p>6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.</p> <p>7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo all'Ente gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;</p> <p>8. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.</p> <p>9. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare all'Ente gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>10. L'Ente gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tariffa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.</p> <p>11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, l'Ente gestore provvede al recupero della quota variabile indebitamente esclusa.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>rt. 29 – Esenzioni</p> <p>...</p> <p>4. Il costo di tali esenzioni ed agevolazioni è compreso tra i costi comuni (CARC) del D.P.R. n° 158/99</p>	<p>rt. 29 – Esenzioni</p> <p>...</p> <p>4. Nella determinazione della tariffa si dovrà tenere conto anche del costo di tali esenzioni ed agevolazioni.</p>
<p>rt. 30 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti</p> <p>...</p> <p>2. Il costo di tali riduzioni è compreso tra i costi comuni (CARC) del D.P.R. n° 158/99</p>	<p>rt. 30 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti</p> <p>...</p> <p>2. Nella determinazione della tariffa si dovrà tenere conto anche del costo di tali esenzioni ed agevolazioni.</p>
<p>rt. 30 ter – Emergenza Covid-19 – Disposizione transitoria</p> <p>1. Per il solo esercizio 2020, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, che hanno sospeso la propria attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia da Covid-19, è ridotta dell'importo corrispondente alla componente variabile della medesima, commisurata al periodo di effettiva sospensione dell'attività, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al successivo comma 5.</p> <p>2. La riduzione di cui al comma 1 è estesa anche alle utenze che, pur non essendo gravate da obbligo di chiusura, hanno subito rilevanti danni economici dalle misure contingibili ed urgenti adottate sul territorio, identificate in alberghi e strutture ricettive, distributori di carburante.</p> <p>3. Le misure agevolative, pena l'impossibilità di accedervi, vengono in ogni caso disposte a seguito di specifica domanda del contribuente al soggetto gestore della tariffa, nei termini e con le modalità dallo stesso determinati e comunicati.</p> <p>4. Il costo delle misure di agevolazione di cui al comma 1 è rimborsato dal Comune all'Ente gestore, ponendo i relativi costi a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, ovvero di appositi fondi destinati a tal fine dagli organi nazionali, regionali o di ambito territoriale competenti in materia.</p> <p>5. La riduzione della quota variabile della tariffa si applica con riferimento ai giorni di effettiva chiusura</p>	<p>Art. 30 ter – Emergenza Covid-19 – Disposizione transitoria</p> <p>1. Per il solo esercizio 2021, la tariffa dovuta dalle categorie economiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, è ridotta dell'importo corrispondente alla componente variabile della medesima, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al successivo comma 4.</p> <p>2. Le misure agevolative, pena l'impossibilità di accedervi, vengono in ogni caso disposte a seguito di specifica domanda del contribuente all'Ente gestore, nei termini e con le modalità dallo stesso determinati e comunicati. Sarà onere del richiedente attestare l'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente, sulla base delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 adottate nel corso dell'esercizio 2021 e vigenti sul territorio comunale.</p> <p>3. Il costo delle misure di agevolazione di cui al comma 1 è rimborsato dal Comune all'Ente gestore, nei limiti e ponendo i relativi costi a carico delle risorse assegnate con il decreto del Ministero dell'interno di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 73/2021.</p> <p>4. La riduzione della quota variabile della tariffa si applica a prescindere dal periodo di effettiva chiusura o applicazione di misure restrittive e comunque per un importo,</p>




dell'attività compresa nel periodo intercorrente tra il 12 marzo ed il 31 maggio 2020 e comunque per un importo, complessivamente riferito alle utenze che ne faranno richiesta, non superiore all'entità delle risorse a ciò specificamente destinate nel bilancio di previsione dell'ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze.


6. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, per la tariffa dovuta dalle utenze di cui ai precedenti comma 1 e 2, come determinata operando la riduzione ivi prevista, la scadenza delle rate ordinariamente previste nei mesi di maggio, settembre e novembre è posticipata al 30 novembre 2020 e fatturata nei termini e con le modalità previste dal Gestore del servizio rifiuti.

7. Per tutte le categorie di contribuenti, con riferimento alla rata già scaduta nel mese di marzo, non saranno applicate in ogni caso sanzioni e interessi, fino alla scadenza della rata successiva.

complessivamente riferito alle utenze che ne faranno richiesta, non superiore all'entità delle risorse a ciò specificamente destinate nel bilancio di previsione dell'Ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze. Qualora invece il totale delle richieste di agevolazione dovesse essere inferiore alle risorse disponibili, la riduzione potrà essere applicata, in misura proporzionale, a valere sulla quota fissa delle utenze che hanno presentato richiesta.




	<p>Art 30 quater – Riduzioni conseguenti all'applicazione dell'istituto del baratto amministrativo</p> <p>1. Sono riconosciute specifiche riduzioni sulla tariffa per i soggetti che, in applicazione dell'istituto del baratto amministrativo, avranno svolto le attività di cui all'art. 190 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle forme e con le modalità di cui al regolamento comunale per la disciplina dell'istituto del baratto amministrativo.</p> <p>2. La misura della riduzione sarà determinata ai sensi del regolamento per la disciplina del baratto amministrativo e applicata dall'Ente gestore del servizio di igiene urbana alla tariffa dovuta per l'anno successivo a quello di completamento del progetto, previa presentazione, da parte dell'ufficio comunale competente, di dettagliata relazione comprensiva dell'importo esatto da dedurre.</p> <p>3. Il costo delle riduzioni di cui ai commi precedenti è rimborsato dal Comune all'Ente gestore, ponendo i relativi importi a carico della fiscalità generale, in conformità con quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013.</p>
<p>rt. 32 – Modalità di fatturazione e pagamento ...</p> <p>2. L'Ente gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della tariffa, prevedendo di norma almeno una emissione con due rate ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente gestore: dunque sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione. Le fatture possono contenere anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'Ente gestore, da tenere distinti da quelli a titolo di tariffa. In caso di ritardato pagamento delle fatture l'Ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi di mora nella misura legale aumentata di 2,5 punti percentuali e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.</p> <p>3.[...] E' facoltà dell'Ente gestore istituire il deposito cauzionale da parte degli utenti non</p>	<p>rt. 32 – Modalità di fatturazione e pagamento ..</p> <p>2. L'Ente gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della tariffa, prevedendo di norma almeno una emissione con due rate ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente gestore: dunque sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione. Le fatture possono contenere anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'Ente gestore, da tenere distinti da quelli a titolo di tariffa. In caso di ritardato pagamento delle fatture l'Ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi di mora nella misura legale aumentata di 1 punto percentuale e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.</p>




domestici [...]	.[...] E' facoltà dell'Ente gestore istituire il deposito cauzionale da parte degli utenti domestici e non domestici [...]
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGRETERIA-UFFICI AMMINISTRATIVI
Protocollo Arrivo N. 27535/2021 del 07-07-2021
Doc. Principale - Copia Documento



<p>rt. 33 – Rateizzazione del pagamento</p> <p>..</p> <p>. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi legali nella misura legale aumentata di 2,5 punti percentuali.</p>	<p>rt. 33 – Rateizzazione del pagamento</p> <p>..</p> <p>. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi legali nella misura legale aumentata di 1 punto percentuale.</p>
<p>rt. 34 – Irregolarità di pagamento</p> <p>. In caso di omesso o parziale pagamento della fattura, l'Ente gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti indicando il termine ultimo entro il quale provvedere all'adempimento. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, l'Ente attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente ivi compresa l'ingiunzione fiscale rinforzata, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.</p> <p>. Nel caso di omesso pagamento delle fatture l'Ente gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale, costituito dal numero minimo di svuotamenti previsto nella deliberazione di approvazione delle tariffe.</p> <p>. Nei casi di omesso o parziale pagamento, così come nei casi di pagamento tardivo, si applicano penalità, interessi e spese di cui all'art. 36.</p>	<p>rt. 34 – Irregolarità di pagamento</p> <p>. In caso di omesso o parziale pagamento della fattura, l'Ente gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti indicando il termine ultimo entro il quale provvedere all'adempimento.</p> <p>. Qualora l'utente non provveda al pagamento del sollecito di cui al precedente comma, l'Ente gestore procederà a notificare avviso di accertamento per omesso pagamento che diverrà esecutivo nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto entro i termini in esso indicati. In questo caso l'Ente gestore sarà legittimato ad attivare le procedure esecutive e cautelari in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 1 punto percentuale, come previsto dall'art. 1, comma 802, della L. n. 160/2019, e degli oneri di riscossione, come previsti dall'art. 1, comma 803, lettera a) della L. n. 160/2019.</p> <p>. Nel caso di omesso pagamento di una fattura, l'Ente gestore, pur attivandosi per il recupero di quanto non corrisposto, potrà avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale, costituito dal numero minimo di svuotamenti previsto nella deliberazione di approvazione delle tariffe.</p> <p>. Nei casi di omesso o parziale pagamento, così come nei casi di pagamento tardivo, si applicano penalità, interessi e spese di cui all'art. 36.</p>



<p>rt. 35 – Controlli</p> <p>...</p> <p>7. L'Ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.</p>	<p>rt. 35 – Controlli</p> <p>...</p> <p>7. L'Ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa. A tale fine l'Ente gestore procederà a notificare un avviso di accertamento per omessa denuncia che diverrà esecutivo nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto entro i termini in esso indicati. In questo caso l'Ente gestore sarà legittimato ad attivare le procedure esecutive e cautelari in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione come previsti dall'art. 1, comma 803, lettera a) della L. n. 160/2019.</p>
<p>rt. 37 – Rimborsi</p> <p>...</p> <p>3. Nel caso di errore addebitabile all'Ente gestore, sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali aumentati di 2,5 punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.</p> <p>...</p>	<p>rt. 37 – Rimborsi</p> <p>...</p> <p>3. Nel caso di errore addebitabile all'Ente gestore, sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali aumentati di 1 punto percentuale dal momento dell'indebito pagamento ovvero, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.</p> <p>...</p>
<p>rt. 40 – Disposizioni transitorie</p> <p>1. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono adottate le seguenti disposizioni transitorie:</p> <p>a) in relazione alla previsione dell'art. 13, comma 4, la quota variabile standard delle utenze non domestiche per il 2019 continua ad essere calcolata e rimodulata secondo la previgente disposizione regolamentare</p>	<p>rt. 40 – Disposizioni transitorie</p> <p>1. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono adottate le seguenti disposizioni transitorie:</p> <p>a) in relazione alla previsione dell'art. 13, comma 4, la quota variabile standard delle utenze non domestiche per il 2021 continua ad essere calcolata e rimodulata secondo la previgente disposizione regolamentare</p>

SEGRETERIA-UFFICI AMMINISTRATIVI
 Protocollo Arrivo N. 27535/2021 del 07-07-2021
 Doc. Principale - Copia Documento

2. di dare atto che, ai sensi delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. 116/2020, nel regolamento TARIC la dizione “rifiuti assimilati agli urbani” viene sostituita con la dizione “rifiuti urbani” e la dizione “rifiuti speciali non assimilati agli urbani” viene sostituita dalla dizione “rifiuti speciali”, come da testo coordinato **allegato B**.



3. di stabilire che, in relazione all'art. 14 come novellato, la dichiarazione preventiva al gestore di cui al comma 2 viene sostituita, per le utenze chiuse per i motivi di cui al comma 3 in periodo antecedente alla presente delibera e successivo alla sua decorrenza (1° gennaio 2021), da un'attestazione del periodo di chiusura e della contestuale mancata fruizione del servizio.
4. di approvare, altresì, il testo integrato del "Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, **allegato B** alla presente deliberazione;
5. di approvare le misure tariffarie della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147, a valere per l'anno 2021, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158 ed il decreto in data 20.4.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 117 del 22.5.2017, secondo le indicazioni fornite in precedenza e come risulta dall'allegato A) al presente atto, composto da otto prospetti, anch'essi indicati analiticamente nelle premesse;
6. di determinare il coefficiente di peso specifico (Kpeso) da applicarsi per l'anno 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 4, del DM 20 aprile 2017, in 0,119 Kg/lt;
7. di stabilire che le riduzioni e le maggiorazioni della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche di cui al prospetto 6) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento inferiore al numero standard, differenziato per le sei categorie di utenza domestica, l'utente ottiene una riduzione della parte variabile della tariffa, fino a raggiungere il minimo previsto di svuotamenti. Tale riduzione è valorizzata in base al costo di svuotamento, a sua volta determinato in base al peso specifico ed al costo di smaltimento. La maggiorazione della tariffa variabile è calcolata invece in base al numero di svuotamenti eccedenti quelli standard per la cui valorizzazione si ritiene opportuno adottare un costo di svuotamento ridotto rispetto a quello utilizzato per la premialità;
8. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dal prospetto 6) non si applicano alle utenze domestiche che effettuano in corso d'anno svuotamenti in numero inferiore a quello minimo obbligatorio indicato per ogni tipologia di nucleo familiare, per le quali resta quindi valida la tariffa ordinaria;
9. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche previste dal prospetto 7) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,3%, fino a raggiungere il minimo annuo di svuotamenti, stabilito in misura di 18 svuotamenti annui;
10. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dai prospetti 6) e 7) allegati, per le utenze che effettuano minori conferimenti di rifiuti, siano calcolate a consuntivo ed accreditate sulla tariffa dell'anno successivo;
11. di disporre la detrazione dell'importo di € 898.305,16 assegnato all'Ente nell'esercizio 2020 e confluito nell'avanzo di amministrazione, corrispondente alla somma riconosciuta al Comune di Lucca come perdita massima per la Tari-corrispettiva e non utilizzata nell'esercizio trascorso, dalla voce "entrate previste - quota variabile delle utenze non domestiche", come rappresentata nel prospetto 1 dell'allegato A) alla presente deliberazione, attribuendo così una misura di agevolazione a favore di tutte le utenze non domestiche attive;



12. di disporre un'ulteriore riduzione della quota variabile della tariffa corrispettiva, rispetto a quella standard indicata nei prospetti allegati, per le sole categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 6 del D.L. n. 73/2021, con le modalità indicate nell'art. 30 *ter* del regolamento comunale TARIC come modificato ad opera della presente deliberazione, dando atto che gli oneri conseguenti all'attuazione della predetta misura saranno coperti con e nei limiti delle risorse assegnate con il decreto del Ministero dell'interno di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 73/2021;

13. di stabilire che le risorse indicate ai precedenti punti 11 e 12 saranno oggetto di apposito trasferimento di questo Ente a favore dell'Ente gestore entro il 30 settembre 2021;

14. di stabilire la maggiorazione delle tariffe dei mercati (art. 23, co. 2 e co. 3) e delle altre occupazioni temporanee (art. 23, co. 6) nella misura massima pari al 100%;

15. di istituire la tariffa per la fruizione del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale, configurata come una tariffa flat, ossia a corpo, calibrata sulla volumetria del contenitore per il rifiuto vegetale in dotazione della singola utenza e fissarla per il 2019 nella misura di 0,10 €/lt, pertanto, la tariffa annua per un contenitore da 120 lt è pari a 12,00 €, per un contenitore da 240 lt (oppure due contenitori da 120 lt) a 24,00 €, ecc., come indicato nel prospetto 8 dell'allegato A);

16. di stabilire, ai fini di una migliore disciplina del servizio, che:

- il numero minimo degli svuotamenti sia calcolato su base annua;
- le utenze che non provvedono a ritirare l'attrezzatura dovuta non hanno diritto alle riduzioni rapportate al numero degli svuotamenti;
- le utenze escluse dall'applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere c), e), f), m) del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva decadono dal beneficio in presenza di uno o più svuotamenti del relativo contenitore o di conferimenti nelle isole a scomparsa, a decorrere dal giorno del primo svuotamento/conferimento.

17. di stabilire che per le utenze cessate in corso d'anno, il pagamento delle riduzioni della parte variabile della tariffa previste dai prospetti 6) e 7) avvenga solo per importi superiori a 12 euro, fermo restando che per le utenze stabili e per quelle iniziate in corso d'anno le riduzioni di cui si tratta sono accreditate in fattura senza limite di importo;

18. di dare atto che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;

19. di stabilire che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021;

20. di dare atto che le tariffe in questione saranno applicate e riscosse da Sistema Ambiente S.p.A., quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

21. di dare indicazione all'Ente gestore Sistema Ambiente S.p.A. - cui spetta l'individuazione delle modalità e delle scadenze per la fatturazione della tariffa - di posticipare le scadenze della 3^a e 4^a rata della tariffa a carico delle Utenze non domestiche, a data successiva al 30 novembre 2021, al fine di consentire, nelle more, lo svolgimento delle procedure per l'individuazione degli aventi diritto alle misure di agevolazione previste per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e



dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19;

22. di stabilire le penali previste dall'art. 36, comma 5, del regolamento di applicazione della tariffa, nelle misure indicate nel prospetto allegato) al presente atto, di cui forma parte integrante;

23. di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

24. di dare inoltre atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore dipartimentale 1 – Servizi Economico-finanziari dott. Lino Paoli;

25. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente deliberazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 104/2010 e dal D.P.R. n. 1199/1971;

Con successiva e separata votazione, effettuata mediante appello nominale, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 5**)

presenti	n. 26
astenuti	n. 06
votanti	n. 20
favorevoli	n. 20

d e l i b e r a

26. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

..... omissis il resto

Letto, approvato e sottoscritto.

il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale
Maria Teresa Leone

il Vice Segretario Generale
Dott. Graziano Angeli

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 1.3 - Tributi Comunali

U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria

01 - Settore Servizi Economico - Finanziari - Dirigente



Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
Allegato n. 4 - votazione proposta.pdf.p7m	e2e694cbc23d9bb8abfe91c520b50ffcbb992a323afdc4886158fa4af75f118a
Allegato B) Regolamento TARIC 2021 coordinato.pdf.p7m	15ee85f8606621556ebff617fe7655758ab0435e91aec558f875b2959d7a53e8
Allegato n. 3 - Parere Revisoi_89_Var_Reg tariffa TARI 2021.pdf.p7m	f8134ba55f6bf6a772e105fb1108042e236da492dacd27dad7a1c0ad8b1d4cf
Allegato A) tariffe TARIC 2021.pdf.p7m	75c868a8cf8511e08e36b2d0c77c594c771a13c800615595cf0d08e5f51979
CC02 - Parere tecnico.pdf.p7m	42f294956a219d084ff67244f18d8136564f872ba7236973809c75d509b9fca1
CC03 - Parere contabile.pdf.p7m	298dc7862dee73f2e02a16f0b144d195c8d32ef9e15e53d5211f3c47d066959b
Allegato n. 5 - votazione IE.pdf.p7m	ee63ba442557fa66e3dd4397b4e4c348253370f9e86b6463375f36c92b7213ce